REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/785 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel sito Nordvästra Skånes havsområde nel Kattegat

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio e la decisione 2004/585/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2;

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ([2]) («direttiva Habitat»), dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) («direttiva Uccelli») e dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) («direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino»).

(2) A norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie per le zone speciali di conservazione che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Sempre secondo lo stesso articolo, gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché una perturbazione significativa della specie per cui le zone sono state designate.

(3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, gli Stati membri devono adottare programmi di misure comprendenti misure di protezione spaziale che contribuiscano a istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva 2009/147/CE e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall'Unione o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.

(4) Il regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione ([5]) stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino in alcune zone marine protette del Mare del Nord.

(5) Il 6 novembre 2024 la Svezia, in qualità di Stato membro che ha preso l'iniziativa, di concerto con la Danimarca e la Germania (aventi un interesse di gestione diretto) e altri Stati membri del Mare del Nord, ha presentato alla Commissione una raccomandazione comune sulle misure di conservazione per il sito Nordvästra Skånes havsområde, con l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio potenziale di catture accidentali di focena. La proposta comprende una zona di divieto di pesca e altre due zone in cui sono vietati gli attrezzi mobili di fondo e in cui la pesca con reti fisse, palangari e cogolli è soggetta a restrizioni.

([1]) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj.
([2]) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).
([3]) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj).
([4]) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: http://data.eu/eli/dir/2008/56/oj).
([5]) Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord (GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/118/oj).

(6) Nella sessione plenaria del 24-28 marzo 2025 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la raccomandazione comune e ha concluso ([6]) che la zona di divieto di pesca eliminerebbe qualsiasi impatto negativo delle attività di pesca sull'ambiente marino e che l'uso di dispositivi acustici di dissuasione potrebbe ridurre le catture accidentali di mammiferi e uccelli marini presenti nelle zone. Lo CSTEP ha inoltre espresso preoccupazione in merito all'uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla densità dei pescherecci a rete e al rischio di allontanare le focene dal loro habitat. Lo CSTEP ha inoltre fatto riferimento a una misura più efficace che consisterebbe nel vietare tutte le attività di pesca con reti nella zona. Per quanto riguarda la pesca ricreativa, lo CSTEP ha concluso che limitare la pesca ricreativa con cogolli alle zone settentrionale e meridionale può contribuire a ridurre le catture accessorie di mammiferi e uccelli marini.

(7) Il 17 giugno 2025 gli Stati membri del Mare del Nord hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata, proponendo un'eventuale revisione delle misure nel 2027 alla luce dei dati sulle catture accidentali o di eventuali nuovi pareri scientifici adeguati.

(8) Nell'ottobre 2025 gli Stati membri del Mare del Nord hanno ulteriormente chiarito la portata delle autorizzazioni che possono essere concesse nella zona meridionale del sito Nordvästra Skånes havsområde, al fine di allineare la raccomandazione comune alla disposizione corrispondente contenuta nel documento di accompagnamento. Considerando che le misure proposte potrebbero ridurre le catture accidentali di mammiferi e uccelli marini nelle zone settentrionale e meridionale del sito, la Commissione ritiene che esse contribuiscano all'obiettivo di ridurre le catture indesiderate e ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, come stabilito all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Gli Stati membri interessati dovrebbero tuttavia riesaminare annualmente i dati relativi alle catture accidentali di focena, produrre una valutazione entro il 31 dicembre 2027 e informare la Commissione dei risultati della valutazione. È opportuno utilizzare tutti i dati sulle catture accidentali, o i nuovi dati adatti pertinenti, compresi i pareri scientifici, per quanto riguarda l'uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla focena, al fine di adeguare, se del caso, le misure di conservazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/118.

(10) Il presente regolamento delegato non pregiudica l'esigenza di ulteriori misure di conservazione necessarie per ottemperare alle direttiva 2009/147/CE, alla direttiva 92/43/CEE, alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e alla posizione della Commissione riguardo al rispetto, da parte degli Stati membri interessati, degli obblighi imposti dalla normativa ambientale pertinente dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nelle zone da 1(1) a 1(17), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), sono vietati gli attrezzi seguenti: reti a strascico (TB), sfogliare (TBB), reti a strascico a divergenti (OTB), reti a strascico gemelle a divergenti (OTT), reti a strascico a coppia (PTB), reti da traino per scampi (TBN), reti da traino per gamberetti (TBS), sciabiche (SX), sciabiche danesi ancorate (SDN), sciabiche scozzesi (SSC), sciabiche scozzesi a coppia (SPR), sciabiche da natante (SV), fatta eccezione per le attività di pesca con sfogliare e lime da piombi aventi maglie di dimensioni comprese tra 16 e 31 mm (TBB_CRU_16-31) nella pesca tradizionale del gambero grigio (*Crangon* spp.) nella zona 1(10)(b);»;

([6]) Commissione europea, Centro comune di ricerca, Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), *Relazione sulla 78ª riunione plenaria* (STECF-PLEN-25-01), Nord, J. e Doerner, H. (a cura di), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2025, https://data.europa.eu/doi/10.2760/8733382 (JRC142271).

b) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) inoltre, nelle zone da 1(10) a 1(17), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), sono vietati gli attrezzi seguenti: draghe tirate da natanti (DRB) e draghe meccanizzate, comprese le draghe aspiranti (HMD);»;

c) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) operazioni di pesca nelle zone da 2(25) a 2(27) e 2(29) delle zone 2.»;

d) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. È vietata la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti, cogolli (FYK) e palangari (LL, LLD e LLS) come segue:

a) nella zona 1(16), nel periodo dal 15 novembre al 15 marzo di ogni anno. Nel periodo dal 16 marzo al 14 novembre di ogni anno è vietata la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti senza l'uso simultaneo di dispositivi acustici di dissuasione che soddisfino le specifiche tecniche e le condizioni d'uso di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/967 della Commissione (*);

b) nella zona 1(17), nel periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno. In deroga al suddetto divieto, la pesca commerciale può essere autorizzata dalle autorità svedesi a condizione che l'attività di pesca sia compatibile con gli obiettivi di conservazione di tale zona di restrizione della pesca. Tali licenze sono collegate a obblighi specifici, quali l'uso di dispositivi acustici di dissuasione, la raccolta di dati mediante telecamere o osservatori a bordo e/o restrizioni geografiche;

c) nelle zone 1(16) e 1(17). è autorizzata durante tutto l'anno la pesca ricreativa con un numero massimo di sei cogolli provvisti di due aperture di fuga circolari di diametro non inferiore a 75 mm, situate su ciascun lato del sacco.

Gli Stati membri interessati riesaminano annualmente i dati relativi alle catture accidentali di focena e ne producono una valutazione entro il 31 dicembre 2027. I dati sulle catture accidentali o qualsiasi informazione pertinente, comprese le prove scientifiche sull'uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla focena, sono utilizzati per adeguare la misura di conservazione di cui al presente paragrafo, secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

_____

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/967 della Commissione, del 3 luglio 2020, che stabilisce norme dettagliate riguardanti le specifiche relative al segnale e all'uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui all'allegato XIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche (GU L 213 del 6.7.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/967/oj).»;

2) all'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. I pescherecci possono transitare nelle zone 1(16), 1(17) e da 2(1) a 2(29) purché gli attrezzi a bordo siano fissati e stivati conformemente alle condizioni previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3. Durante il transito la velocità di tutti i pescherecci non autorizzati a pescare nelle zone da 1(10) a 1(17), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), nelle zone 2(28), 2(29) e da 4(1) a 4(3) non deve essere inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza maggiore, conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009.»;

3) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) tutti i pescherecci presenti nella zona marina protetta di Bratten e nelle zone 1(16), 1(17) e 2(29)».

4) gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento delegato (UE) 2017/118 sono così modificati:

1) all'allegato I sono aggiunti i punti seguenti:

«**1(16)**: Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360). Zona di restrizione della pesca – Nord:
La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
1	56 33,291	12 32,194	56,55485	12,53657
2	56 31,500	12 30,750	56,52500	12,51250
3	56 31,505	12 27,014	56,52508	12,45023
4	56 31,509	12 21,800	56,52515	12,36333
5	56 31,510	12 16,883	56,52517	12,28138
6	56 31,508	12 13,080	56,52513	12,21800
7	56 30,588	12 08,729	56,50980	12,14548
8	56 32,981	12 11,006	56,54968	12,18343
9	56 36,172	12 10,967	56,60287	12,18278
10	56 34,348	12 15,104	56,57247	12,25173
11	56 33,433	12 14,451	56,55722	12,24085
12	56 33,407	12 18,118	56,55678	12,30197
13	56 33,370	12 23,042	56,55617	12,38403
14	56 33,327	12 28,116	56,55545	12,46860
15	56 33,291	12 32,194	56,55485	12,53657

1(17): Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360). Zona di restrizione della pesca – Sud:
La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
1	56 08,516	12 34,553	56,14193	12,57588
2	56 08,380	12 34,141	56,13967	12,56902
3	56 08,664	12 33,725	56,14440	12,56208
4	56 11,052	12 32,463	56,18420	12,54105
5	56 12,474	12 31,451	56,20790	12,52418
6	56 13,139	12 31,512	56,21898	12,52520
7	56 13,976	12 30,877	56,23293	12,51462
8	56 13,959	12 32,169	56,23265	12,53615
9	56 14,250	12 32,214	56,23750	12,53690
10	56 14,254	12 31,420	56,23757	12,52367
11	56 14,790	12 31,323	56,24650	12,52205

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
12	56 15,174	12 30,757	56,25290	12,51262
13	56 15,534	12 30,618	56,25890	12,51030
14	56 15,770	12 30,311	56,26283	12,50518
15	56 16,033	12 30,567	56,26722	12,50945
16	56 16,231	12 30,230	56,27052	12,50383
17	56 16,009	12 30,013	56,26682	12,50022
18	56 17,216	12 28,913	56,28693	12,48188
19	56 17,397	12 27,727	56,28995	12,46212
20	56 17,785	12 26,785	56,29642	12,44642
21	56 15,326	12 24,326	56,25543	12,40543
22	56 14,411	12 23,304	56,24018	12,38840
23	56 12,888	12 21,912	56,21480	12,36520
24	56 10,868	12 24,947	56,18113	12,41578
25	56 08,791	12 28,199	56,14652	12,46998
26	56 07,201	12 31,770	56,12002	12,52950
27	56 08,333	12 34,239	56,13888	12,57065
28	56 08,370	12 34,641	56,13950	12,57735
29	56 08,359	12 35,180	56,13932	12,58633
30	56 08,582	12 34,955	56,14303	12,58258
31	56 08,583	12 34,630	56,14305	12,57717
32	56 08,516	12 34,553	56,14193	12,57588»

2) all'allegato II è aggiunto il seguente punto:

«**2(29)**: Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360). Zona di divieto di pesca:
La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
1	56 18,050	12 21,600	56,30083	12,36000
2	56 15,326	12 24,326	56,25543	12,40543
3	56 14,411	12 23,304	56,24018	12,38840
4	56 12,888	12 21,912	56,21480	12,36520
5	56 14,587	12 16,584	56,24312	12,27640
6	56 16,370	12 10,972	56,27283	12,18287
7	56 18,200	12 05,191	56,30333	12,08652
8	56 21,489	12 06,151	56,35815	12,10252
9	56 24,337	12 06,984	56,40562	12,11640

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
10	56 27,310	12 07,855	56,45517	12,13092
11	56 30,504	12 08,794	56,50840	12,14657
12	56 30,588	12 08,729	56,50980	12,14548
13	56 31,508	12 13,080	56,52513	12,21800
14	56 31,510	12 16,883	56,52517	12,28138
15	56 31,509	12 21,800	56,52515	12,36333
16	56 31,505	12 27,014	56,52508	12,45023
17	56 31,500	12 30,750	56,52500	12,51250
18	56 27,100	12 27,200	56,45167	12,45333
19	56 24,200	12 28,650	56,40333	12,47750
20	56 21,100	12 25,091	56,35167	12,41818
21	56 18,050	12 21,600	56,30083	12,36000»